

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 429/AV4 DEL 28/07/2015**

Oggetto: Autorizzazione Trasferimento Titolarità da “Farmacia Valla di Luigi Paolo Valla” a “Farmacia Valla di Luigi Paolo & C. S.a.s.” con sede a Montappone, B.go XX Settembre n 1.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1-di riconoscere e autorizzare il trasferimento della titolarità della “Farmacia Valla di Luigi Paolo Valla” in favore della “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C Sas” sotto la **direzione del Dott. Valla Luigi Paolo** componente socio della nuova S.a.s.;
- 2- di rendere esecutivo l’atto di autorizzazione dal giorno **1° Agosto 2015** ;
- 3- di subordinare il rilascio della presente autorizzazione all’esito positivo degli accertamenti da eseguire in base all’art. 111 del R.D. 1265/34 dalla competente Commissione di Vigilanza di cui all’art. 28 della L.R. 7/82 senza necessità di ulteriore provvedimento amministrativo;
- 4- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. onde assicurare l’assistenza farmaceutica presso il comune in cui è ubicata la farmacia.
- 6- Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

*Firma Il Direttore
Dott. Massimo Fioretti*

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC Farmacia

REGIO DECRETO 27/07/1934 N. 1265 – Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – TULS

LEGGE 475 DEL 02/04/1968 – Norme concernenti il Servizio Farmaceutico

DPR 21/08/1971 n. 1275 – Regolamento per l'esecuzione della L. 475/68

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 03/03/1982 – Trasferimento funzioni dell'ex medico provinciale ai comuni che esercitano tramite le zone territoriali.

LEGGE 362 DEL 08/11/1991 – Norme per il riordino del settore farmaceutico

LEGGE 248/2006 – Misure urgenti per lo sviluppo”Legge Bersani”

D.L. 24/01/2012 n.1 convertito in L. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)

Legge n. 11 del 27/02/2015 di conversione del D.L. 31/12/2014 n. 192 – sospensione fino al 31/12/2016 del requisito di “idoneità alla titolarità” di farmacia.

L'art. 7 della L. 362/91 così come modificato dalla L.248/2006, al comma 1 regola la titolarità delle farmacie private il cui esercizio è riservato a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata. Il comma 2 specifica che le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art.12 della L.475/68 e succ. mod.. L'art. 8 della L. 362/91 stabilisce le incompatibilità alla partecipazione a società di cui al precedente art.7.

Il Dr. Luigi Paolo Valla nato a Macerata il 16/03/1972 ed ivi residente in C.da Corneto n.12 cf: VLL LPL 72C16 E783W risulta essere titolare della sede farmaceutica “Farmacia Valla di Luigi Paolo Valla” sita a Montappone in Borgo XX Settembre n.1, Codice Regionale 13058, giusta autorizzazione con provvedimento della ASUR Z.T. N 11 Fermo - Determina Dirigenziale N. 01 / Farm del 07/02/2005 – esecutiva dal 3 gennaio 2005.

L'istanza prot. N° 36448 / ASURAV4 / FMAAGG / A del 21/07/2015, inoltrata dal Dr. Luigi Paolo Valla e dal Dott. Cavallini Roberto è intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla titolarità della farmacia in forma di Società in Accomandita Semplice sotto la ragione sociale “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C Sas” con sede a Montappone in B.go XX Settembre n. 1.

Allegato alla suddetta nota è presente copia conforme all'originale dell'atto notarile stilato dal notaio alla sede di Macerata, Dott.ssa Maria Amelia Salvi il 16/07/2015 registrato a Macerata il 21/07/2015 n. 6153 serie IT, con il quale si istituisce la nuova Società in Accomandita Semplice “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C Sas” con sede a Montappone in B.go XX Settembre n.1 (Partita IVA 02248460442) in sostituzione della precedente ditta individuale “Farmacia Valla di Luigi Paolo Valla”.

La società neo-costituita intende operare ai sensi della legge 362/91 e succ. mod. ed ha pertanto per oggetto esclusivo la gestione di farmacie. Sono soci di detta Società in Accomandita Semplice, due farmacisti: il Dott. Valla Luigi Paolo, già titolare della ditta individuale “Farmacia Valla di Luigi Paolo Valla”, nato a Macerata il 16/03/1972 ed ivi residente in C.da Corneto n. 12 cf: VLL LPL72C16 E783W iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo, il Dott. Cavallini Roberto, nato a Bari il 15/07/1978 e residente a Macerata in via Brigata Macerata n. 54, cf: CVL RRT 78L15 A662N iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata.

La direzione della “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C Sas” è affidata al Dott. Valla Luigi Paolo, socio accomandatario che ne sarà responsabile ex art. 7, terzo comma, della legge 362/91. Mentre il socio accomandante Dott.

Cavallini Roberto avrà responsabilità limitata alla rispettiva quota di capitale sociale e non presterà la propria opera presso la farmacia sociale.

La sede della nuova società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C Sas ” è confermata essere quella preesistente in B.go XX Settembre n. 1 a Montappone.

I farmacisti componenti della nuova Società in Accomandita Semplice sono idonei, in possesso dei requisiti di legge, nelle condizioni previste dagli art. 7 e 8 della L. 362/91 come modificati dalla L. 248/2006, non esercitano attività incompatibili con l’art. 13 della L. 475/68, così come dagli stessi dichiarato. In particolare il Dott. Cavallini Roberto dichiara di essere farmacista idoneo all’esercizio della professione ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti in sede di conversione in legge del D.L. n.192 del 31/12/2014 ed in particolare della sospensione fino al 31/12/2016 del requisito di “idoneità alla titolarità” di farmacia.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art.4 atto notarile).

L’articolo 8 della Legge 362/91 espressamente dispone che vengano comunicate agli organi interessati, le variazioni dello statuto delle società titolari di farmacie.

Dalla valutazione della documentazione annessa alla richiesta di autorizzazione e ricorrendo i requisiti di legge, si reputa dover accogliere positivamente l’istanza dei richiedenti soci farmacisti Dott. Valla Luigi Paolo e Dott. Cavallini Roberto e quindi autorizzare l’esercizio della farmacia in capo alla nuova Società in Accomandita Semplice “**Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C Sas**” ubicata in B.go XX Settembre n.1 a Montappone, dal giorno **1° Agosto 2015**.

Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico dell’azienda.

Ritenuto che tutto ciò premesso è conforme alla normativa vigente, si propone l’adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1-di riconoscere e autorizzare il trasferimento della titolarità della “Farmacia Valla di Luigi Paolo Valla” in favore della “**Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C Sas**” sotto la **direzione del Dott. Valla Luigi Paolo** componente socio della nuova S.a.s.;

2- di rendere esecutivo l’atto di autorizzazione dal giorno **1° Agosto 2015** ;

3- di subordinare il rilascio della presente autorizzazione all’esito positivo degli accertamenti da eseguire in base all’art. 111 del R.D. 1265/34 dalla competente Commissione di Vigilanza di cui all’art. 28 della L.R. 7/82 senza necessità di ulteriore provvedimento amministrativo;

4- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. onde assicurare l’assistenza farmaceutica presso il comune in cui è ubicata la farmacia.

6- Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente
Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Domanda rilascio di autorizzazione all'esercizio della titolarità della farmacia e allegati annessi sono depositati presso il servizio Farmaceutico AV4.